

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI FIDA PASCOLO

(Approvato con Delibera C.C. n. del)

Art. 1

Definizione del territorio soggetto a pascolo

- 1) Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di MONFORTE SAN GIORGIO, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione del Comune stesso nel rispetto:
 - della tutela ambientale e del paesaggio;
 - della tutela e del recupero della biodiversità agraria;
 - del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- 2) La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale, secondo i criteri recati dal presente Regolamento, risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine alla esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia.

Art. 2

Definizioni

- 1) **Pascolo**, impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.
- 2) **UBA**, acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età

BOVINI E BUFALINI

- a) Bovino adulto (oltre 2 anni di età) **1 UBA**
- b) Giovani da 6 a 24 mesi **0,6 UBA**
- c) Giovani fino a 6 mesi **0,4 UBA** e Vitelli nati al pascolo **0 UBA**

EQUIDI

- a) Equini con più di 6 mesi **1 UBA**
- b) Equini con meno di 6 mesi **0,5 UBA**
- c) Asini oltre 12 mesi **0,6 UBA**
- d) Asini da 6 a 12 mesi **0,3 UBA** e Equidi nati al pascolo **0 UBA**

OVICAPRINI

- a) Pecore **0,15 UBA**
- b) Capre **0,15 UBA**
- c) Ovi-caprini nati al pascolo **0 UBA**
- d) Altri ovi-caprini **0,15 UBA**

- 3) **Concedente**, è il Comune di MONFORTE SAN GIORGIO che concede lo specifico diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)
- 4) **Richiedente**, colui che avanza istanza di concessione del diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)
- 5) **Comprensori di pascolo**, unità di pascolamento per i quali vengono indicate le superfici e il carico sostenibile.

- 2) Tutte le istanze verranno esaminate, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento, residenti nel Comune di MONFORTE SAN GIORGIO.
- 3) Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine di priorità:
 - Sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente;
 - Sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore;
 - Distanza della sezione dal proprio centro aziendale;
 - Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari e/o coltivatore diretto entro il 40° anno di età che si insedia quale IAP, residente da almeno un anno che già utilizza terre collettive in fida pascolo;
 - Imprenditore agricolo a titolo principale o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale IAP, che chiede la concessione per aderire al metodo di produzione biologico e/o per preservare razze di interesse autoctono e/o per conseguire prodotti agroalimentari tradizionali o tipici secondo le definizioni delle vigenti normative in materia di qualità dei prodotti agroalimentari;
 - A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

Art. 6

Canone di fida

- 1) La giunta comunale determinerà preventivamente all'assegnazione le tariffe di concessione in fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.
- 2) La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a mezzo di regolari ordini di incasso.
- 4) Il Comune procede alla formazione di ruolo "Fida pascolo" indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

Art. 7

Obblighi

- 1) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.
- 2) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorché la non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.
- 3) Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.
- 4) L'esercizio del pascolo sui demani Comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) Titolarità di apposita concessione da parte del Comune;
 - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
 - c) Eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o coraggiose per il bestiame;
 - d) Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico;
 - e) Usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati;
 - f) Non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art. 8

Divieti

- 1) Il pascolo è vietato:
 - a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
 - b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
 - c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
 - d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
 - e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune;
 - f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

E' inoltre vietato:

- g) Cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.
- h) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati.
- i) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
- l) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
- m) Pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate.
- n) Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.
- o) Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.
- p) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna.
- q) Di fare uso di fuoco nelle aree in concessione.
- r) La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali.
- s) La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi.
- t) somministrare mangimi o foraggi contenenti OGM

Art. 9

Sanzioni

- 1) Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dalla Giunta Comunale, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per:
 - a) Abusiva immissione del bestiame;
 - b) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio;
 - c) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate.
- 2) Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

- 3) La violazione, anche cumulativa, reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione.
- 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 5) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

Art. 10

Controlli

La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dalla Polizia Municipale, dalla Guardia Forestale, nonché dalle altre forze di Polizia.

Qualora gli organi di controllo avessero necessita di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entrò 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente è successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

Art. 11

Disposizioni finali

Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti comunali.

Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando Polizia Municipale, al Comando Stazione Forestale di Rometta e al Comando Stazione Carabinieri di MONFORTE SAN GIORGIO.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale dell'Ente.